

BILANCIO

La destinazione dell'utile a riserva per le Srl semplificate e a capitale ridotto

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



Ragionando sul tema della **chiusura del bilancio per l'esercizio 2022** una questione da risolvere è **come gestire la destinazione dell'utile** per le Srl che si sono costituite utilizzando le disposizioni derogatorie dell'[articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#) e [2463 bis cod. civ.](#).

Il tema delle Srl “alternative” è quantomai diffuso nella prassi operativa ed in modo particolare quelle **semplificate** ([articolo 2463 bis cod. civ.](#)) sono spesso scelte per gli indubbi vantaggi che esse presentano, basti citare i **costi quasi inesistenti di costituzione** ed il vantaggio della **responsabilità limitata del socio sulle obbligazioni sociali** che rappresenta un bonus di grande attrattiva per gli operatori economici.

Si pensi al caso della **impresa individuale che cede la propria azienda** ad una precostituita Srl semplificata ad unico socio (non conferita perché il capitale di una Srl semplificata va sempre costituito in denaro): ebbene **con l'unica accortezza del rispetto dell'articolo 2465, comma 2, cod. civ.** in merito alla redazione della **perizia giurata ed ottenendo la approvazione della assemblea dei soci** (sempre rappresentata dall'unico socio) viene **di fatto trasformata una azienda individuale a responsabilità illimitata in una Srl a responsabilità limitata con unico socio**.

Ma a fronte di indubbi vantaggi le disposizioni civilistiche non brillano per chiarezza quando si riflette sul tema della **destinazione dell'utile nei due tipi societari sopra citati**.

Verifichiamo anzitutto il caso della **Srl a capitale ridotto**, ex [articolo 2463, commi 4 e 5, cod. civ.](#).

Questo tipo societario può essere definito a ragione come una sorta di **sottocategoria della Srl ordinaria** con cui condivide **tutte le regole costitutive**, tranne per il fatto che il capitale sociale

può essere inferiore a euro 10.000, per la precisione **esso va da 1 euro a 9.999 euro e deve essere versato necessariamente in denaro**, nella sua interezza, nella mani dell'amministratore all'atto della costituzione.

A fronte di un capitale ridotto sono previste nel citato comma 5 dell'[articolo 2463 cod. civ.](#) regole specifiche di **accantonamento dell'utile di esercizio**.

L'obiettivo delineato dalla norma è costituire una **riserva legale “ancillare” al capitale sociale** in modo che si formi, quanto prima possibile, un **patrimonio netto “vincolato” di entità almeno pari a euro 10.000**.

Infatti, la norma citata dispone che vi sia un **accantonamento dell'utile di esercizio a riserva legale** in misura accentuata rispetto alla normale previsione di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#) (cioè il 5% dell'utile fino a quando la riserva non sia pari almeno al 20% del capitale sociale): l'accantonamento dell'utile nella Srl a capitale ridotto avviene **per il 20% di quello prodotto nel singolo esercizio**, e il processo termina quando la riserva legale, insieme al capitale, **abbia raggiunto l'importo di euro 10.000**.

Rispetto alla **riserva legale** così costituita vanno fatte alcune **considerazioni**:

- in primo luogo occorre capire il **grado di disponibilità di questa riserva**. È opinione unanimemente condivisa che la **riserva legale “ordinaria”** ex [articolo 2430 cod. civ.](#) sia **indisponibile** per ogni distribuzione ai soci, mentre altrettanto unanime è la convinzione che essa sia invece **utilizzabile a copertura di perdite**. Il tema invece discusso, e che origina opinioni **discordi**, è la possibilità di utilizzarla per **aumenti di capitale** (in senso **sfavorevole** Caratozzolo, “Il Bilancio di esercizio”, Mi, 2006, mentre in senso **favorevole** C. Costa, “Riserva nella società”, in Enciclopedia del Diritto, Mi, 1989). Ebbene questo tema è risolto per legge nell'ambito delle Srl a capitale ridotto, atteso che il **comma 5** della norma più volte citata **autorizza esplicitamente l'utilizzo della riserva legale per aumenti di capitale sociale**;
- una volta completato l'iter di formazione della riserva legale, cioè quando insieme al capitale sociale sia raggiunta la soglia di euro 10.000, torna in gioco un eventuale **ulteriore accantonamento previsto nella fattispecie di Srl ordinaria**, all'[articolo 2430 cod. civ.](#). In altri termini, il **processo di accantonamento della riserva legale**, una volta **esaurita la funzione di cui all'[articolo 2463, comma 5](#)**, deve continuare **fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il rapporto del 20%** sul capitale sociale. Vediamo questo esempio. Una Srl a capitale ridotto ha un capitale di euro 9.000. Nel primo esercizio viene conseguito un **utile** pari a euro 5.000, il cui 20% va accantonato a riserva legale. In tal modo la riserva legale pari a 1.000 sommata ai 9.000 di capitale sociale raggiunge il tetto previsto dall'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#). Ma **ciò non significa che nell'esercizio successivo l'utile sia interamente distribuibile**, poiché **la riserva legale non ha raggiunto il 20% del capitale sociale**. Torna infatti in gioco l'accantonamento **“ordinario”** del 5% dell'utile di ciascun esercizio **fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto l'importo del 20%** del capitale sociale, tornando al

precedente esempio numerico euro 1.800.

Per le **Srl semplificate di cui all'[articolo 2463 bis cod. civ.](#)**, lo scenario normativo con riferimento all'accantonamento dell'utile a riserva legale è quantomai **dubbio**: infatti questa società ha una **innegabile autonomia rispetto alla Srl ordinaria** che si manifesta in modo particolare in sede **costitutiva**, ma poi una volta costituita essa applica le regole della **Srl ordinaria in base all'esplicito richiamo disposto dall'[articolo 2463 bis, comma 6, cod. civ.](#)**.

Tale richiamo potrebbe indurre a ritenere che l'accantonamento dell'utile a riserva legale debba avvenire con le regole di cui all'[articolo 2430 cod. civ.](#), cioè il 5% di ciascun esercizio **fino a quando la riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale**.

Ma la circostanza che sul piano del **capitale sociale** la Srls sia **del tutto analoga a quella a capitale ridotto**, induce **autorevole dottrina** (Studio Notariato n. 892/2013, pag.28) a ritenere **preferibile l'applicazione dell'accantonamento accentuato di cui all'[articolo 2463, comma 5, cod. civ.](#)**, cioè il 20% dell'utile fino a quando essa, insieme con il capitale sociale, non raggiunge la somma di euro 10.000.

Questa seconda tesi, **forse è meno attenta al dato letterale** ma risulta più convincente sul piano **sistematico**, oltre ad essere ispirata a principi di maggior **prudenza**.

Sul punto vale la pena ricordare, infatti, il tema della **responsabilità degli amministratori**, e cioè **l'[articolo 2627 cod. civ.](#)**, che punisce con l'**arresto** fino ad un anno gli **amministratori che ripartiscono utili destinati per legge a riserva o che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite**.